

RG n. 9/2020

Rep. Cortese N. 464/20



Tribunale Ordinario di Rimini
SEZIONE CIVILE

IL G.D. feriale dott.ssa Rossi Silvia ,

letto il programma di liquidazione ex art. 14-ter l. n. 3/2012, depositato da BARBARA OTTAVIANI , nata il 5.5.1970 a Rimini (RN), CF: TTVBBR70E45H294E con ricorso depositato in data 28.7.2020;

ritenuto preliminarmente che sussiste la competenza del Tribunale di Rimini ai sensi dell'art. 9 l. n. 3/2012;

rilevato che la proponente non è assoggettabile a procedure concorsuali, posto che l'impresa individuale di cui la stessa è titolare, denominata "Barbara Bellezza e Benessere" è sotto la soglia di fallibilità ed è iscritta al Registro Imprese con qualifica "piccola impresa artigiana", come attestato nella relazione depositata dall'Organismo di Composizione della Crisi (cfr. pag. 5 allegato M al ricorso);

rilevato che risultano allegati l'inventario di tutti i beni del debitore, nonché la relazione particolareggiata depositata dall'Organismo di Composizione della Crisi, contenente tutte le indicazioni di cui all'art. 14-ter c. 3 l. 3/2012;

considerato che è stato prodotto un elenco dei creditori con indicazione del credito da ciascuno di essi vantato;

che il professionista ha formulato giudizio positivo sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione;

preso atto che in data 30.7.2020 è fissata udienza davanti al giudice delle esecuzioni mobiliari per la prosecuzione della vendita dei beni mobili aziendali; che, pertanto, si impone la necessità di aprire la procedura di liquidazione, sussistendone i presupposti, rimettendo poi al giudice titolare la sorveglianza sulla esecuzione della stessa;

vista l'istanza urgente di esercizio provvisorio dell'attività di impresa;

ritenuto che nel caso di spese non sussistano i presupposti per l'autorizzazione richiesta; invero, anche a tacere del fatto che l'istituto sia di dubbia applicabilità nell'ambito delle

cel

procedure da sovraindebitamento (ponendosi un limite già nella considerazione per la quale mentre nel fallimento esso è esercitato dal curatore, nella liquidazione patrimoniale dovrebbe essere l'OCC ad assumersi tale responsabilità, pur non rientrando tra i suoi compiti), nel caso di specie vi sarebbero dei costi prededucibili (quali il canone di locazione dell'immobile e il costo dei dipendenti) che alla luce degli esegui ricavi non consentono di ritenere opportuna la scelta suggerita (come indicato anche dall'OCC nella propria relazione pur rimettendosi al prudente apprezzamento del GD);

peraltro, si evidenzia che l'attività di estetista è un'attività connotata da un evidente *intuitus personae* che non giustifica la continuazione dell'attività di impresa sino alla vendita per conservare un avviamento difficilmente quantificabile e non sicura posta di attivo nella vendita a soggetto terzo;

rilevato, infine, che la giurisprudenza di merito citata dall'istante sia riferita a peculiarità dell'oggetto sociale qui non rinvenibili per quanto sopra detto;

rilevato che ad oggi l'istante risiede nell'immobile di proprietà che sarà oggetto di liquidazione e che non è ancora stato sottoscritto contratto di locazione;

che, dunque, allo stato non è possibile quantificare le spese che saranno sostenute per esigenze abitative, potendosi ad oggi riconoscere solo le spese condominiali, TARI e utenze;

a tal fine si invitano il debitore e il Liquidatore a notificare tempestivamente della circostanza il GD, con evidenziazione le eventuali mutate circostanze circa i bisogni di sostentamento;

visto l'art. 14-quinquies della l. n. 3/2012,

DICHIARA

aperta la procedura di liquidazione dei beni BARBARA OTTAVIANI , nata il 5.5.1970 a Rimini (RN), CF: TTVBBR70E45H294E

NOMINA

liquidatore ai sensi dell'art. 14-quinquies c. 2 l. n. 3/2012 la dott.ssa CETERA FRANCESCA, con studio in Corso D'Augusto n. 213;

RIGETTA

L'istanza di autorizzazione urgente all'esercizio provvisorio

DISPONE

che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventi definitivo, non possano essere iniziate o proseguite, sotto pena di nullità, azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

DISPONE

che la domanda ed il presente provvedimento siano annotati presso il registro delle imprese, nonché trasmessi a cura del Liquidatore ai creditori indicati nella domanda;

ORDINA

la trascrizione del presente decreto nei registri immobiliari e dei beni mobili registrati a cura del liquidatore;

ORDINA

che i beni immobili, mobili registrati e mobili siano messi immediatamente nella disponibilità del liquidatore, ad eccezione: i) dell'immobile nel quale il debitore e la sua famiglia risiedono, autorizzandone l'utilizzo da parte di questi ultimi sino all'emissione del decreto di trasferimento da parte del GE all'esito del versamento del saldo prezzo da parte dell'aggiudicatario; ii) dell'autoveicolo Mercedes Classe A 140, targa CR725LS sino al momento della vendita dello stesso da parte del Liquidatore o della dichiarazione da parte del Liquidatore di rinuncia all'apprensione alla procedura.

FISSA

In euro 1.250,00 mensili l'importo destinato al mantenimento del ricorrente e della sua famiglia.

DISPONE

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito del Tribunale di Rimini.

RIMETTE

Gli atti al giudice titolare del procedimento.

Rimini, 29/07/2020

Il Cancelliere
Marco Caione



Il Giudice delegato feriale

Dot.ssa Rossi Silvia

Silvia Rossi